

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 settembre 2021.

Modalità di separazione delle funzioni di formazione, svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quelle di attestazione di idoneità, a norma dell'articolo 26-bis, comma 5, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto» ed, in particolare, l'art. 3, che individua i servizi di vigilanza e di formazione tecnico-professionale attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» ed, in particolare, il capo IV-bis, che definisce, tra l'altro, l'attività di formazione esterna espletata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle materie di specifica competenza;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» ed, in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera b), che sancisce per il datore di lavoro l'obbligo di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, nonché l'art. 37, comma 9, che stabilisce che i predetti lavoratori devono ricevere un'adeguata e specifica formazione;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 1 in materia di rotazione degli incarichi;

Visti i decreti adottati, in attuazione dell'art. 46, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con cui vengono individuati,

tra l'altro, i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione;

Considerato che l'art. 3 del predetto decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, stabilisce, al comma 1, che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può provvedere mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche, alla formazione del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro, nonché prevede, al comma 3, che i comandi dei vigili del fuoco rilasciano, previo superamento di prova tecnica, l'attestato di idoneità ai predetti lavoratori che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da enti pubblici e privati;

Ritenuto di dare attuazione al disposto dell'art. 26-bis, comma 5 del richiamato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno per l'individuazione delle modalità di separazione delle funzioni di formazione svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco da quelle di attestazione di idoneità tecnica;

Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008;

Decreta:

Art. 1.

Espletamento della funzione di accertamento di idoneità tecnica

1. Su istanza del datore di lavoro, il Comando dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Comando», competente sul territorio ove ha sede l'attività lavorativa, rilascia, previo superamento di prova tecnica, l'attestato di idoneità di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, ai lavoratori designati dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Ai fini dell'ammissione alla prova tecnica, il Comando verifica che i lavoratori siano in possesso dell'attestato di frequenza al corso di formazione specifica e all'aggiornamento periodico di cui all'art. 37, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rilasciato da strutture centrali o territoriali del Corpo



nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», oppure da soggetti, pubblici o privati, aventi i requisiti individuati dai decreti emanati ai sensi dell'art. 46, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. La commissione incaricata dell'accertamento dell'idoneità tecnica è nominata con provvedimento del Direttore regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Direttore regionale», della regione ove ha sede il Comando di cui al comma 1; è presieduta da un dirigente superiore o da un primo dirigente del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative e composta da due componenti, uno dei quali appartenente al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative o al ruolo dei direttivi aggiunti o al ruolo dei direttivi speciali che espletano funzioni operative o al ruolo degli ispettori antincendi e l'altro al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, e da un segretario appartenente ai ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale. In caso di indisponibilità del personale dirigente, le funzioni di presidente possono essere attribuite ad un direttore vicedirigente del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative. Con il medesimo provvedimento per ciascun componente può essere nominato un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo.

4. Fatte salve le esigenze specificate all'art. 2, i componenti effettivi e i relativi supplenti sono individuati tra il personale in servizio presso il Comando di cui al comma 1, ove è istituita la commissione.

Art. 2.

Modalità per la separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneità e principio di rotazione degli incarichi.

1. I componenti della commissione di cui all'art. 1, effettivi e supplenti, sono individuati dal Direttore regionale tra il personale che non ha partecipato ad alcuna fase didattica di formazione e di aggiornamento dei lavoratori che sosterranno la prova tecnica. Qualora, nel rispetto di tale condizione, non sia disponibile personale in servizio nell'ambito del Comando di cui all'art. 1, comma 1, il Direttore regionale nomina la commissione ricorrendo a personale in servizio presso la Direzione regionale o gli altri comandi della regione.

2. Ai fini del perfezionamento dell'incarico ricevuto, i membri della commissione, effettivi e supplenti, presa visione delle generalità del datore di lavoro e dei lavoratori da sottoporre all'accertamento dell'idoneità tecnica, rilasciano una dichiarazione di assenza di cause

di incompatibilità con riguardo alla condizione di cui al comma 1, nonché di ogni altra potenziale situazione di conflitto di interesse che ne possa inficiare l'imparzialità di valutazione.

3. Nell'individuazione del presidente, dei componenti e del segretario della commissione viene assicurato il rispetto del principio di rotazione degli incarichi.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2021

Il Ministro: LAMORGESE

21A05988

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 settembre 2021.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I della specifica indicazione della sostanza AM-2201.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette Tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomane e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Vista, in particolare, la Tabella I, che include la categoria degli analoghi di struttura derivanti dal 3-(1-naftoil) indolo;

